

R.G.: 50872/16



IL TRIBUNALE DI MILANO

SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)

riunito in Camera di Consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Amina Simonetti	Presidente rel.
dott.ssa Irene Lupo	Giudice
dott. Guido Macripò	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso con ricorso per omologazione di concordato preventivo ex art. 180 l.fall.

da

Autocar Giacosa s.a.s. di Peracchi Giovanni Antonio Angelo & C. in liquidazione (di seguito per brevità Autocar Giacosa s.a.s.), in persona del liquidatore dott. Massimo Petroli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Porraro, Caterina Principato e Sara De Nova presso lo studio della quale ha eletto domicilio in Milano via Pietro Cossa, n. 2 (sara.denova@pecserver.it domenicoporraro@ordineavvocatiroma.org),

Con ricorso ex art. 160 e segg. l.fall. depositato in data 04 agosto 2015 contenente la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l.fall, la società Autocar Giacosa s.a.s. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo; il fascicolo di concordato preventivo è stato rubricato al numero di RG 116/2015.. La proposta e il piano sono stati corredati della relazione dell'attestatore ex art. 161 comma 2 l.f..

La procedura è stata aperta con decreto 11- 12 agosto 2015 con la nomina di un collegio di Commissari Giudiziali nelle persone della dott.ssa Paola Ferraris, dell'avv. Maurizio Orlando e del dott. Vito Potenza. Deve darsi atto che nelle more della procedura la società è stata posta in liquidazione volontaria quale effetto del decesso del socio accomandatario non sostituito.

Dopo vari rinvii, anche in seguito a sub procedimento ex art. 173 l.f. aperto il 29.12.2015 e chiuso il 18 febbraio 2016, l'adunanza dei creditori si è tenuta in data 30 maggio 2016: i creditori chirografari ammessi al voto sono stati 1561 per complessivi € 15.187.915,49.

La proposta di concordato, di natura liquidatoria, da ultimo presentata al voto dei creditori da Autocar Giacosa prevede "... i) il pagamento integrale delle spese di procedura, comprensive del compenso degli organi della procedura, nonché degli altri debiti da soddisfarsi in prededuzione; ii) il pagamento integrale dei crediti di natura privilegiata; iii) il pagamento dei creditori chirografari in una percentuale A) del 20% nel caso di integrale incasso dell'importo di cui alla transazione stipulata con Arval (€ 3.800.000,00) e di incasso, da parte della sig.ra Elvira Vargas, della minor somma di € 228.851,55, come prudenzialmente stimata; 2) dell'8% nel caso di incasso della minor somma di € 1.814.575,03 di cui alla transazione stipulata con Arval e di incasso, da parte della sig.ra Elvira Vargas, della minor somma di € 228.851,55, come prudenzialmente stimata; ovvero del 9% nel caso di incasso della somma di € 1.599.979,34, in luogo della somma di € 1.414.575,03, di cui alla transazione stipulata con Arval". Alla procedura, in considerazione del tempo di deposito del ricorso (4 agosto 2015) non si applicano le modifiche introdotte all'art. 160 l.f. dalla L. 132/2015.

Si prevede il pagamento entro l'arco temporale di 12 mesi dall'omologa dei crediti prededucibili e privilegiati, di 18 mesi dei creditori chirografari.



La tabella che segue rappresenta in sintesi l'attivo e il passivo della società esposto nella memoria di marzo 2016, al 31.12.2015

ATTIVO		PASSIVO	
Immobili	6.293.689	Mutui Passivi	3.021.790
Altri cespiti	367.865	Fornitori	8.355.834
Immobilizzaz. Finanziarie	8.262	Debiti verso banche	4.231.334
Immobilizzazioni immateriali	1.003.134	Altri Debiti	2.840.937
Crediti per i soci c/utuli	6.355.291	Debiti verso Erario	160.679
Crediti commerciali	4.553.619		
Altri crediti	230.517		
Disponibilità liquide	65.046		
Ratei e risconti attivi	8.397		
Totale ATTIVO	18.885.820	Totale PASSIVO	18.610.574

I C.G. nella relazione ex art. 172 l.f. hanno apportato rettifiche alle voci dell'attivo e del passivo, non confermando in termini previsionali le percentuali offerte dalla società ai creditori; i creditori sono stati pertanto pienamente informati e hanno potuto esprimere una consapevole scelta circa l'adesione alla proposta di concordato della società che, come si è detto, è stata votata dalla maggioranza dei creditori chirografari non suddivisi in classi. Deve rilevarsi che i C.G., pur esprimendo valutazioni differenti e peggiorative rispetto a quelle della società circa le percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari, hanno convenuto sul fatto che nell'ipotesi alternativa della liquidazione fallimentare, l'unica praticabile, l'attivo conseguibile sarebbe inferiore a quello raggiungibile con il piano concordatario. Si legge nella relazione ex art. 172 l.f. *“l'eventuale fallimento della Società potrebbe comportare un minor attivo di Euro 3.800.000= e, cioè, il venir meno dell'importo derivante dall'accordo transattivo con Arval S.p.A.; ciò in quanto detto accordo transattivo (garantito, in parte, da fidejussione già a mani dei Commissari Giudiziali) è condizionato all'omologazione del Concordato e, pertanto, non vi è alcuna certezza che in ipotesi di Fallimento la somma in questione potrà essere acquisita all'attivo fallimentare (peraltro solo a seguito dell'esito positivo di un giudizio civile o per effetto di un nuovo accordo transattivo).*

Le prospettive di incasso derivanti dalla vendita degli immobili e dal recupero degli altri crediti, invece, sarebbero presumibilmente equivalenti nelle due Procedure; con un orizzonte temporale necessario per la vendita degli immobili ipotizzato – come evidenziato in precedenza – in un periodo di circa cinque anni.

In caso di fallimento, inoltre, la massa dei creditori non potrà giovare né di eventuali risorse derivanti da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori (stante l'intervenuto decesso del socio illimitatamente responsabile Giovanni Peracchi), né di risorse derivanti dall'esercizio delle azioni cosiddette revocatorie, in mancanza dei relativi presupposti di legge (insussistenza derivante dal lasso di tempo intercorso tra la prima procedura concordataria e la presente, nonché dalla sostanziale cessazione dell'attività della Società a far data dal 2014).

In conclusione, ad avviso dei Commissari Giudiziali l'ipotesi alternativa del fallimento non comporterebbe una maggiore convenienza, per i creditori, in termini di liquidazione dell'attivo e di soddisfazione dei crediti; ma anzi potrebbe verificarsi il rischio di non poter recuperare il credito verso Arval nella stessa misura oggi prevista dal piano concordatario.”

Si è svolta l'adunanza dei creditori, all'esito della quale non è stata raggiunta la maggioranza di legge. Il Giudice Delegato si è riservato di riferire al Collegio dopo il decorso dei successivi venti giorni ex art. 178 l.f.. il procedimento è stato introdotto il 4 agosto 2015, quindi, *ratione temporis* alle operazioni di voto non si applicano le modifiche introdotte con la L. 132/2015.



All'esito delle operazioni di voto i C.G. hanno comunicato che i creditori chirografari aventi diritto al voto sono stati 15.187.915,49 di cui 11.619.946,77 hanno espresso voto favorevole (pari alla percentuale del 76,51%, mentre i creditori per € 3.567.968,72 (23,49%) hanno espresso voto contrario.

Preso atto di ciò, con decreto in data 23 giugno 2016 il Tribunale ha dichiarato approvato il concordato, contestualmente fissando l'udienza del 27 ottobre 2016 per il giudizio di omologazione.

Si è costituita ritualmente la società chiedendo l'omologa del concordato.

Nessuna opposizione risulta depositata.

I Commissari Giudiziali hanno reso la relazione ex art. 180 co 2 l.f. concludendo conformemente alla richiesta di omologa della società.

Esaurita la discussione il Tribunale ha assunto la riserva del decidere, che provvede ora a sciogliere .

2. Nell'effettuare la disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, deve anzitutto rilevarsi che la ricorrente ha dato prova di aver regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza al commissario giudiziale, iscrivendo a ruolo il procedimento. Inoltre il decreto del Tribunale è stato notificato dalla società ex art. 180 comma 1 l.f. a mezzo Pec il 26.7.2016 ai creditori dissenzienti Nissen Cars di Butera Maria Concetta & c sas, Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo, Medio Credito Italiano, Banca Popolare di Milano.

Come si è detto non risulta depositata alcuna opposizione.

L'iter procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed in particolare quella relativa alle operazioni di voto, del cui esito si è dato atto più sopra.

3. Quanto al contenuto del piano si evidenzia che il collegio dei commissari giudiziali, nel parere ex art. 172 l.f., ha rettificato l'attivo e precisamente in € 4.770.216,00 nell'ipotesi 1 e in € 6.755.641 nell'ipotesi 2 e il passivo in € 22.106.141 (di cui € 1.600.015 di crediti prededucibili, € 4.507.645 i crediti privilegiati ed € 15.998.481,00 i chirografari prevedendo il soddisfo dei creditori chirografari nella percentuale del 4,05% solo nell'ipotesi in Euro 2); si tratta per altro di valutazioni di stima sulla realizzabilità dell'attivo che non incidono sui presupposti di ammissibilità della proposta alla quale non si applica l'ultimo comma dell'art. 160 l.f. introdotto dall'art. 4 co 1 lett a) del d.l. 83/2015 con con la L. 132/2015.

La relazione ex art. 172 l.f. dei commissari giudiziali ha consentito di offrire ai creditori tutte le informazioni necessarie per le valutazioni opportune in ordine al voto che è stato manifestato con ampia percentuale a favore della proposta concordataria (76,51%).

Infine deve rilevarsi che la società prima dell'omologa ma dopo le operazioni di voto ha chiesto di essere autorizzata a conferire mandato ad un legale per effettuare una prima valutazione in merito ad eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soci accomandanti; sull'istanza il giudice relatore acquisito il parere del collegio dei C.G. si è riservato di decidere; ritiene il tribunale che ogni questione sarà rivalutata dal giudice delegato nell'eventualità in cui l'istanza sarà riproposta dal nominando liquidatore giudiziale.

4. Alla luce di tutti i predetti elementi informativi, tenuto conto che devono in questa sede confermarsi le valutazioni (già espresse ai fini dell'ammissione della società alla procedura) riguardo alla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale, al superamento delle soglie di cui all'art.1 l.fall. ed alla presenza di uno stato di crisi aziendale e che risulta ampiamente superata la maggioranza di voti richiesta per l'approvazione, il concordato va omologato.

5. Si procede alla nomina del liquidatore, trattandosi di concordato liquidatorio.

6. Considerata la natura del procedimento e la mancanza di opposizioni, devono dichiararsi non ripetibili le spese del giudizio di omologa.

P. Q. M.

Il Tribunale, visto l'art. 182 l.f., così provvede:

1) omologa il concordato preventivo proposto da Autocar Giacosa s.a.s. di Peracchi Giovanni Antonio Angelo & C. con sede in Cormano (Mi) via Cimabue 26/28 (c.f. : 11958240159);

2) nomina quale liquidatore giudiziale il **dott. Luigi Carlo Ravarini**

che si atterrà alle seguenti disposizioni:

a. il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse; detto piano, unitamente al



relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

b. il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e nel rispetto dei principi di cui agli artt.105 e segg. l.f., procedendo quindi ad ogni atto liquidatorio previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale, dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;

c. per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

d. il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

e. il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

f. il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni trimestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere dei Commissari Giudiziali, saranno pubblicate, a cura di quest'ultimo, nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

g. il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

h. le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

i. il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

j. il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

k. entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e alla attestazione circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

l. il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso finale per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;



m. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

3) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.

Così deciso in Milano, in data 27 ottobre 2016

*Il Presidente rel.
(Amina Simonetti)*

